

CXXXIIª TORNATA

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 1917

**Presidenza del Presidente MANFREDI
e poi del Vicepresidente BLASERNA**

INDICE

Comitato segreto (riunione del Senato in)	pag. 3704
Commemorazione (del senatore Rufo di Motta Bagurra)	3682
Oratori:	
PRESIDENTE	3692
ORLANDO, ministro dell'interno	3692
Congedi	3690
Disegni di legge (approvazione di):	
Protezione ed assistenza degli orfani della guerra (N. 318-B)	3694
(presentazione di)	3692
Giuramento del senatore Porro	3689
Intorpollanza (annuncio di)	3690
Oratori:	
BRANDOLIN	3691
DALL'OLIO, sottosegretario di Stato per le armi e munizioni	3691
DURANTE	3691
FRANCIBETTI	3691
ORLANDO, ministro dell'interno	3690, 3691
Interrogazioni (annuncio delle interrogazioni dei senatori Barbieri e Pullè)	3690
(risposte all'interrogazione del senatore Fracassi)	3704
Messaggi:	
del Ministro dei lavori pubblici	3691
del Ministro dell'istruzione pubblica	3691
Relazioni (presentazione di)	3691
Ringraziamenti	3689
Votazioni a scrutinio segreto (risultato di)	3704

telegrafi, delle armi e munizioni e il ministro senza portafoglio, senatore Scialoja.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura di un telegramma di ringraziamento dell'ambasciatore degli Stati Uniti.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

« S. E. Manfredi, Presidente del Senato

« Roma.

« Calorosi e sentiti ringraziamenti a nome del mio Governo ed a nome mio a Vostra Eccellenza, ed a tutto il Senato per il gentile telegramma inviatiomi; mi farò premura comunicare testo al mio Governo.

« NELSON PAGE

« Ambasciatore Stati Uniti America ».

Giuramento del senatore Porro.

PRESIDENTE. Essendo presenti nelle sale del Senato il signor tenente generale Carlo Porro, di cui il Senato ha convalidato la nomina a senatore nella seduta del 13 giugno 1916, prego i signori senatori Mazza e Sorriani di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri dell'interno, della guerra, dei trasporti marittimi e ferroviari, di industria, commercio e lavoro, delle poste e

(Il signor tenente generale Carlo Porro è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor tenente generale Carlo Porro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori Vialè, Cordopatri e Tittoni Tommaso di 15 giorni per ragioni di salute, il senatore Dalloio Alberto di sette giorni per ragioni di famiglia.

Se non vi sono opposizioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio che gli onorevoli ministri delle poste e dei telegrafi e della guerra hanno trasmesso la risposta all'interrogazione del senatore Fracassi.

A norma dell'art. 6 dell'appendice al regolamento, verranno pubblicate nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

PRESIDENTE. Sono giunte alla Presidenza queste altre interrogazioni.

Roma, 9 luglio 1917.

« Il sottoscritto chiede di interrogare S. E. il ministro della guerra se non ritenga giusto dirimere le disparità che si verificano nell'esercito mobilitato fra varie categorie di ufficiali, come è il caso dei liberi docenti medici per tal titolo creati capitani o maggiori, mentre si trovano dall'inizio della guerra tuttora subalterni muniti di ugual titolo, e di equipollenti ancor superiori, in discipline utili del pari ai fini militari.

« FRANCESCO LORENZO PULLÈ ».

(L'interrogante chiede risposta scritta).

« Il sottoscritto chiede d'interrogare S. E. il ministro della guerra se ritenga equo ed opportuno che l'avanzamento degli ufficiali di complemento appartenenti all'esercito mobilitato, e da più mesi in attivo servizio al fronte, venga avvantaggiato rispetto all'acceleramento della

carriera degli ufficiali effettivi, di cui corrono i medesimi rischi, con grande differenza dei danni economici degli uni e dei benefici degli altri: ed in riguardo anche delle conseguenze che saranno per derivare al bilancio dello Stato pel dopo guerra.

« FRANCESCO LORENZO PULLÈ ».

(L'interrogante chiede risposta scritta).

« Il sottoscritto interroga l'onorevole Presidente del Consiglio per sapere se il Governo riconosca la convenienza, nell'interesse della produzione agricola, di estendere le disposizioni relative agli esoneri, ai contadini coltivatori di fondi a mezzadria, in guisa da assicurare a ciascun fondo la direzione e l'opera di un uomo valido.

« LUDOVICO BARBIERI ».

(L'interrogante chiede risposta scritta).

Annuncio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza alcune domande di interpellanza. Ne do lettura.

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli ministri guardasigilli e dei lavori pubblici, per sapere se non credano opportuno di tenere in sospeso, o di prorogare ancora il termine dell'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, concernente le derivazioni delle acque pubbliche e l'istituzione del nuovo tribunale delle acque, fino a che non sia deliberata dal Senato la conversione in legge di detto decreto. E ciò onde evitare inconvenienti che potrebbero verificarsi ad esempio nel caso che il nuovo tribunale avesse a decidere delle cause che erano pendenti innanzi alle Sezioni del Consiglio di Stato, ora portate alla sua cognizione, e non venisse approvata la sua istituzione o venisse approvata con modificazioni, reclamate da numerosi Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori del Regno, in contrasto colle decisioni emesse dal Tribunale.

« CUZZI ».

Prego il ministro dell'interno di darne notizia ai ministri interessati.

ORLANDO, ministro dell'interno. Me ne farò premura.

(1) V. in fine.

PRESIDENTE. Il senatore Franchetti ha presentato la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede interpellare il ministro della pubblica istruzione intorno ai lavori che il Governo intende far eseguire nel palazzo Chigi recentemente comprato dallo Stato.

« FRANCHETTI ».

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Vorrei chiedere all'onorevole Presidente se fosse possibile ottenere dal ministro della pubblica istruzione lo svolgimento della mia interpellanza per domani o domani l'altro.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Mi farò premura di avvertire il mio collega, che trovasi alla Camera dei deputati del desiderio espresso dall'onorevole interpellante.

BRANDOLIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANDOLIN. Io desidererei avere assicurazioni dall'onorevole ministro della guerra, che non è presente, che entro domani o domani l'altro si possa svolgere la mia interpellanza già presentata da vari giorni e che riguarda la iscrizione sulla fascetta delle medaglie commemorative distribuite alle infermiere della Croce Rossa.

DALLOLIO ALFREDO, *ministro delle armi e munizioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO ALFREDO, *ministro delle armi e munizioni*. Farò conoscere al ministro della guerra il desiderio del senatore Brandolin.

BRANDOLIN. Ringrazio.

PRESIDENTE. È pure giunta alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza del senatore Durante:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno se è vero che il regolamento modifica le disposizioni dell'articolo 1° della legge degli invalidi ».

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Sono a disposizione dell'on. Durante e del Senato. Posso rispondere anche nella seduta di domani.

DURANTE. Ringrazio.

PRESIDENTE. Allora così rimane stabilito.

Messaggi dei ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura di due messaggi dei ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

« Roma, addì 10 luglio 1917.

« Eccellenza,

« Da una lettera privata del chiaro collega on. marchese dott. Nerio Malvezzi de' Medici ho appreso che egli ha rassegnate le dimissioni da componente del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.

« Avrei desiderato che l'illustre collega recedesse dal suo proposito; ma considerata la fermezza della sua risoluzione e poiché il Senato ha già accettata la sua rinuncia, debbo con rincrescimento pregarla di volere disporre perchè sia provveduto alla sostituzione di lui.

« Con deferente ossequio

« Il Ministro
« RUFFINI ».

« Roma, 11 luglio 1917.

« A norma del disposto dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, mi onoro trasmettere a codesta Ecc.ma Presidenza l'unito elenco dei prelevamenti dal fondo speciale di riserva per le opere di bonificazione. (Cap. 153, art. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1916-17), autorizzati nel trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1917.

« Il Ministro
« BONOMI ».

PRESIDENTE. Do atto ai ministri dell'istruzione pubblica e dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Durante l'intervallo delle sedute furono presentate alla Presidenza le seguenti relazioni:

Dalla Commissione di contabilità interna del Senato:

a) Sul progetto di bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1917 al 30 giugno 1918 (n. CLIII-A, Doc.);

b) Sul rendiconto delle spese interne del Senato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916. (N. CXXXIII-A, Documenti).

Dalla Commissione speciale la relazione sul disegno di legge:

Protezione ed assistenza degli orfani della guerra. (N. 318-C).

Do atto della presentazione di queste relazioni, alle quali venne dato corso a termini del regolamento.

**Commemorazione
del principe Ruffo di Motta Bagnara.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Il 5 di questo luglio in Roma è avvenuta la morte del senatore Ruffo Principe di Motta Bagnara. Della primaria nobiltà nato in Napoli il 10 aprile 1843, alto mantenne il lustro avito; aggiunse lo spirito patrio all'italiano risorgimento. I ricordi della famiglia raccolse e collocò in alcune stanze del museo di S. Martino da lui arredate; e ne fece pubblicazione, in cui delineò in particolare modo la figura del famoso Cardinale. Raccolgitore diligente delle pubblicazioni d'arte del secolo scorso, compose una ricca biblioteca, che nel 1915 donò allo Stato; la quale diede occasione alla costituzione della Biblioteca di arte moderna nel Ministero dell'Istruzione. Il munifico Principe donò ancora allo Stato una collezione di oggetti d'arte e di mobili artistici di grande valore. Al Comune di Napoli prestò l'opera, e ne fu assessore. Gentiluomo perfetto, amabilissimo, l'ebbe caro il Senato, ove entrò per nomina del 25 ottobre 1896. Egli era qui assiduo, e ci diede qualche volta la sua gradita presenza anche nella cecità sua degli ultimi anni. Cara parimenti ne terremo la memoria. (*Benissimo*).

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Il Governo per mio mezzo si associa al Senato nel compianto per la perdita del senatore Ruffo di Motta Bagnara.

Presentazione di disegni di legge.

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI RICCARDO, *ministro dei trasporti marittimi e ferroviari*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1335, relativo alla proroga del termine assegnato all'articolo 2 della legge 23 luglio 1914, n. 742, per compimento dei lavori della Commissione per la compilazione del bilancio tecnico della gestione, Fondo pensioni e sussidi, per il personale delle ferrovie dello Stato ».

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, commercio e lavoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1084, concernente proroga delle cambiali pagabili nei circondari di Pesaro e di Rimini in dipendenza del terremoto del 16 agosto 1916 ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 luglio 1916, n. 953, contenente provvedimenti per l'Ufficio centrale di statistica ».

PRESIDENTE. Do atto ai signori ministri dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno la procedura stabilita dal regolamento.

Dal Presidente della Camera e dal Presidente del Consiglio ho ricevute le seguenti comunicazioni:

« Roma, 12 luglio 1917.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: "Costituzione in comune autonomo della frazione Zaccanapoli", d'iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta dell'11 luglio 1917, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« G. MARCORA ».

« Roma, 7 luglio 1917.

« Ho l'onore di far presente alla E. V. che la Camera dei deputati ha approvato, dopo le modificazioni apportatevi dal Senato, il progetto di legge per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

« In considerazione delle ragioni che consigliano di sollecitare tutto ciò che riguarda tale progetto, ho l'onore di trasmettere all'E. V. il disegno di legge, nel testo anzidetto, insieme con la relazione del Governo e nel medesimo tempo mi permetto di rivolgere preghiera alla Eccellenza Vostra di voler compiacersi di provvedere per l'ulteriore sollecito corso di esso.

« Col maggiore ossequio

« Il Presidente del Consiglio
« ROSELLI ».

Do atto al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge.

Durante l'intervallo delle sedute sono stati presentati altri progetti di legge. Prego il senatore, segretario, D'AYALA VALVA, di leggere il relativo elenco.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Dal ministro di industria, commercio e lavoro:

1° Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1949, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali;

2° Istituzione di una Commissione parlamentare per l'esame della tariffa dei dazi doganali.

Dal ministro del tesoro:

1° Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 525, col quale vennero apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1914-15;

2° Conversione in legge dei decreti luogotenenziali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 18 aprile al 5 giugno 1916, autorizzanti provvedimenti di bilancio;

3° Convalidazione di decreti luogotenenziali coi quali furono autorizzate prelevazioni

di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, durante il periodo delle vacanze parlamentari, dal 18 aprile al 5 giugno 1916.

Dal ministro delle finanze:

1° Esenzione da imposta dell'energia elettrica per riscaldamento;

2° Riforma della gestione delle riserve demaniali di caccia e pesca nel lago Trasimeno;

3° Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 26 ottobre 1916, n. 1451, riguardante l'esenzione dalla tassa di bollo per i certificati di esistenza in vita per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza;

4° Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 907, che modifica la legge 12 luglio 1908, n. 441, sul conferimento delle rivendite dei generi di privata;

5° Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 18 novembre 1915, n. 1663, riguardante il conferimento dei posti di direttore di dogana;

6° Conversione in legge dei Regi decreti che hanno vietato l'esportazione e regolato il cabotaggio e il transito di alcune merci;

7° Conversione in legge di decreti Regi e luogotenenziali che hanno vietato l'esportazione di alcune merci e autorizzato l'adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione delle zone doganali di vigilanza;

8° Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1441, che ha autorizzato la deroga temporanea alle disposizioni del repertorio;

9° Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 maggio 1916, n. 683, col quale si autorizzò un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del fondo di massa della guardia di finanza per l'esercizio 1915-16;

10° Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° novembre 1916, n. 1452, portante facoltà al Governo di accordare l'esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa del dieci per cento alle lotterie debitamente autorizzate, aventi per scopo di alleviare i danni derivanti dalla guerra.

11^a Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1138, recante disposizioni per la tassa di bollo sulle copie per uso di registrazione delle polizze, quietanze, ricevute non ordinarie ed altri atti delle Società anonime od in accomandita per azioni e delle Società o Compagnie di assicurazione;

12^a Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1440, che autorizza l'amministrazione provinciale di Torino a prelevare le somme a favore di essa, depositate alla cassa depositi e prestiti per provvedere alla costruzione ed arredamento di un manicomio.

PRESIDENTE. Do atto ai ministri dell'industria, del tesoro e delle finanze delle presentazioni di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra » (Numero 318-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra ».

Come il Senato sa questo disegno di legge fu già discusso in Senato ed ora ritorna dalla Camera con alcune modificazioni.

Prezo il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del disegno di legge.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 318-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Chiedo al relatore se abbia da fare qualche proposta.

CHIMIRRI, *relatore della Commissione*. La Commissione non ha da fare alcuna proposta. Per abbreviare la discussione degli articoli credo opportuno suggerire di leggere solo la seconda colonna dello stampato, poichè nella prima ci sono gli articoli che non sono stati modificati e si può fare a meno di leggerli e dire, ad esempio, art. 1^o identico.

Dove però sono state introdotte modificazioni, di queste va data lettura e devono essere poste ai voti.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora procederemo all'esame degli articoli modificati, ritenendo come approvati quelli non modificati.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

CAPO I.

Degli orfani di guerra.

Art. 1.

Lo Stato assume la protezione e l'assistenza degli orfani della presente guerra.
(Approvato).

Art. 2.

È considerato orfano di guerra colui, di cui il padre, o la madre esercitando la patria potestà o la tutela legale, sia morto in dipendenza dello stato di guerra.

L'assistenza è accordata:

a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

b) agli interdetti per infermità di mente.
(Approvato).

Art. 3.

L'assistenza è estesa ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei casi seguenti:

quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

quando vi sia il possesso di stato del figlio naturale;

quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dei genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice delle tutele, di cui all'art. 17, in via riservata, al solo effetto della presente legge e dell'art. 5 del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, n. 598.

L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dall'art. 180 del Codice civile, quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dall'art. 193 del Codice stesso ed il figlio già riceveva gli alimenti dal genitore perito in dipendenza dello stato di guerra.

(Approvato).

Art. 4.

I Ministeri della guerra e della marina richiederanno all'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per la guerra nazionale.

(Approvato).

Art. 5.

L'elenco generale degli orfani da tenersi a cura del Comitato provinciale, di cui all'articolo 9, deve comprendere non soltanto gli orfani per i quali i Ministeri della guerra e della marina abbiano chiesto l'annotazione di cui al precedente articolo, ma anche tutti coloro, dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o la tutela legale, risultino morti in dipendenza dello stato di guerra.

Il Comitato provinciale decide sulle eventuali contestazioni, e può disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inseriti nell'elenco. Contro i provvedimenti del Comitato provinciale è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale, di cui all'articolo 7.

(Approvato).

CAPO II.

Autorità ed enti a cui è affidata la vigilanza degli orfani di guerra.

Art. 6.

Il ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale, indirizza e coordina l'opera dei Comitati provinciali istituiti con la presente legge e veglia per la esatta osservanza delle disposizioni della legge stessa.

Il Ministero dell'interno riferirà ogni anno al Parlamento, con speciale relazione, sul modo come funziona il servizio degli orfani di guerra.

(Approvato).

Art. 7.

Il Comitato nazionale, che ha sede in Roma, si compone di due senatori e due deputati, eletti dalle rispettive Camere; un consigliere di cassazione della Corte Suprema di Roma

designato dal primo Presidente; un sostituto procuratore generale della stessa Corte designato dal Procuratore Generale; un consigliere di Stato designato dal Presidente; il Presidente del Consiglio Superiore di Assistenza e Beneficenza; il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno; due ufficiali generali, uno dell'esercito, l'altro della marina designati dai rispettivi ministri; un ragioniere del tesoro designato dal ministro del tesoro; e di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali previsti dall'articolo 13, designato dagli istituti stessi.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, sono nominati il presidente e il vicepresidente fra i componenti il Comitato.

Il presidente ed il vice-presidente durano in carica due anni, e possono essere riconfermati.

I membri del Parlamento durano in carica tutto il tempo della legislatura; quelli designati durano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

(Approvato).

Art. 8.

Il Comitato nazionale:

1° decide sui ricorsi di cui al secondo comma dell'articolo 5;

2° amministra il fondo a favore degli orfani e ne delibera la distribuzione fra i Comitati provinciali. Per quei fini che non siano raggiungibili se non mediante le rappresentanze centrali degli Istituti nazionali il sussidio viene dato dal Comitato nazionale alle rappresentanze stesse. Le deliberazioni di cui nel presente numero diventano definitive in seguito all'approvazione del Ministro dell'interno;

3° controlla i bilanci dei Comitati provinciali;

4° dà parere intorno alla erezione in ente morale di tutti gli enti che si costituissero per tutela o patronato degli orfani di guerra e intorno ai loro statuti, sulle controversie che possono nascere circa l'applicazione dell'articolo 30, sul regolamento da emanarsi ai sensi degli articoli 14, 17, 39, 42 e 44 e sulle altre questioni che gli fossero sottoposte dal ministro;

5° esercita le altre attribuzioni particolari affidategli dalla presente legge.

Al Comitato nazionale degli orfani sarà data regolare comunicazione di tutte le ispezioni, che periodicamente saranno eseguite intorno all'andamento di tutti gli enti che si occupano della tutela degli orfani, e potrà il Comitato stesso richiedere al ministro che si compiano ispezioni straordinarie, da eseguirsi anche direttamente dai membri del Comitato stesso.

(Approvato).

Art. 9.

Nel capoluogo di ogni provincia è istituito un Comitato provinciale, a cui è affidato l'esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

Il Comitato è composto:

del prefetto, presidente;

del giudice per le tutele presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia, o che ha giurisdizione sul medesimo;

del procuratore del Re dello stesso tribunale;

del medico provinciale;

di un delegato della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

del provveditore agli studi;

di due rappresentanti eletti dal Consiglio provinciale;

di due ufficiali superiori, anche in congedo, uno dei quali appartenente, s'è possibile, alla Regia marina, designati dai rispettivi ministri;

di un delegato per ciascuno degli Istituti nazionali di cui all'articolo 13, che abbia nella provincia un ente da esso dipendente;

di un delegato designato da tutte le istituzioni pubbliche della provincia, che hanno per scopo la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata.

(Approvato).

Art. 10.

Il Comitato provinciale ha capacità di acquistare e di compiere tutti gli atti necessari per il raggiungimento del proprio fine.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni disposti a favore del Comitato provinciale o delle istituzioni aventi per scopo l'assistenza degli orfani, si applicano le

disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Il Comitato provinciale non è soggetto alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza.

Sono però estese ad esso tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonché quelle della legge 1º aprile 1915, n. 462. Esso è inoltre esente da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

(Approvato).

Art. 11.

Il Comitato provinciale:

a) indirizza, coordina ed integra, ove occorra, l'azione degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per scopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;

b) tiene per ciascun comune una esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno;

c) nel caso di tutela dativa, di che all'articolo 245 Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani della guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso del Procuratore del Re, la più larga vigilanza per mezzo di ispezioni periodiche;

d) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 12 e 13, od a privati di sua fiducia;

e) vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

f) nei casi previsti dagli articoli 222 e 233 del Codice civile il Comitato potrà, al pari dei parenti più vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati;

g) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori ed ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso,

provvede a collocare l'orfano in appositi istituti; accorda agli enti pubblici e agli Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;

b) vigila sulle Congregazioni di carità, sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perchè la loro opera si espliciti in conformità alle leggi e nel modo più utile per l'orfano;

è riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella provincia.

(Approvato).

Art. 12.

La Congregazione di carità e gli altri enti pubblici, le associazioni, i comitati, gli istituti per l'infanzia abbandonata, le scuole, le colonie agricole, i patronati e simili, riconosciuti per decreto Reale o prefettizio, possono essere, dal Comitato provinciale, incaricati di esercitare la vigilanza sugli orfani di guerra, e, ove sia necessario, di assumerne la tutela.

Il Comitato provinciale potrà a tal fine, nei comuni ove lo creda opportuno, costituire una Commissione di vigilanza composta del pretore o del conciliatore, che la presiede, del presidente della Congregazione di carità, dell'ufficiale sanitario, di un maestro e di una maestra elementare, del parroco o di altro sacerdote in sua vece, e di un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno, tenuto conto del culto religioso degli orfani.

Le federazioni fra le istituzioni pubbliche di beneficenza, già istituite o che si istituiranno in base all'articolo 2 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sono riconosciute agli effetti della presente legge, e potranno solo essere sciolte colle forme stabilite nell'articolo 43 del regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, approvato col Regio decreto 1º gennaio 1905, n. 12.

(Approvato).

Art. 13.

Gli statuti delle istituzioni nazionali riconosciute dal Governo, aventi per iscopo di provvedere o promuovere associazioni ed enti per l'assistenza e l'educazione professionale di tutte

o di singole categorie di orfani di guerra, dovranno essere approvati con decreto Reale.

Negli statuti saranno stabilite le norme concernenti le relazioni con i Comitati ed enti locali, per quanto riguarda la vigilanza, l'assistenza e l'educazione degli orfani, e l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del Comitato provinciale per ciò che concerne l'assistenza e la vigilanza degli orfani.

Saranno indicati i modi di reimpiego dei capitali, tenuto conto della condizione sociale degli orfani stessi.

Per gli orfani dei contadini si avrà cura di impiegare principalmente i detti capitali per provvedere possibilmente all'acquisto di piccoli fondi rustici da consegnarsi loro alla maggiore età.

Gli Istituti nazionali finora costituiti e riconosciuti per la protezione degli orfani sono:

L'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra;

L'Istituto per la gente di mare;

L'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra;

L'Unione generale degli insegnanti.

(Approvato).

Art. 14.

Gli Istituti nazionali e gli enti da essi dipendenti sono di regola incaricati, per gli orfani per i quali sono chiamati a provvedere, di assumere la tutela quando tale ufficio deve essere conferito dal Comitato provinciale, sempre che nella provincia esista un ente dipendente dagli Istituti nazionali. I suddetti Istituti e gli enti da questi dipendenti, nell'ipotesi sopra indicata, possono, come i Comitati provinciali, essere incaricati direttamente della tutela dal giudice delle tutele, o dal Consiglio di famiglia nei casi indicati nei seguenti articoli.

Essi devono riferire ogni trimestre al Comitato provinciale sulle condizioni nelle quali l'orfano è allevato.

Ogni contestazione che possa sorgere fra gli Istituti nazionali ed i Comitati provinciali è decisa dal Comitato nazionale.

Agli Istituti nazionali ed enti dipendenti ed agli enti morali che hanno per iscopo principale l'assistenza degli orfani di guerra sono

applicabili le disposizioni dei due ultimi capoversi dell'articolo 10 per quanto concerne gli orfani di guerra.

Un regolamento da emanarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno d'accordo cogli altri ministri competenti, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme relative all'amministrazione, contabilità e vigilanza di detti enti, salva la loro autonomia.

(Approvato).

Art. 15.

I prefetti, i sindaci, le Congregazioni di carità, i direttori di scuole o i patronati scolastici sono obbligati a fornire al Comitato provinciale, in conformità alle istruzioni emanate dal Ministero dell'interno, informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accertare principalmente:

a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per scopo la tutela e la integrità fisica e morale dell'orfano;

c) se la madre o il tutore, per riprovevole condotta o per altro motivo, influiscono dannosamente sulla educazione dell'orfano.

Devono altresì informare il Comitato provinciale di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di questo possa essere necessario.

I prefetti debbono sempre prendere i provvedimenti d'urgenza per la protezione e l'assistenza degli orfani abbandonati, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale ed al giudice delle tutele.

(Approvato).

Art. 16.

L'assistenza da prestarsi agli orfani, deve esercitarsi lasciando preferibilmente l'orfano nella sua famiglia o sovvenendolo presso la persona che esercita la patria potestà o presso il tutore.

Il Comitato provinciale deve curare specialmente, in attesa della liquidazione della pensione, che non manchino agli orfani poveri i mezzi per il loro mantenimento.

(Approvato).

CAPO III.

Della tutela e della vigilanza sugli orfani di guerra.

Art. 17.

Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al presidente del tribunale od al tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potestà, titolo IX: della minore età, della tutela, e dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, negli articoli 113 e seguenti.

Al giudice delle tutele spetta inoltre di decretare la iscrizione fra gli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, come è disposto nel precedente articolo 3.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo è ammesso il ricorso alla Corte d'appello a sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile.

Col regolamento di cui all'articolo 44 sarà provveduto per la forma di procedura e per il servizio di cancelleria.

(Approvato).

Art. 18.

Nei casi di abuso della patria potestà o della tutela legale da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze del figlio, il Comitato provinciale può fare istanza al giudice delle tutele affinché provveda per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, ai termini degli articoli 233 e 184 Codice civile.

È in facoltà del giudice delle tutele di sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato provinciale o degli istituti nazionali o di alcuno degli enti da essi dipendenti.

Oltre i casi previsti negli articoli 233 e 184 del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando la madre o il padre inabile a sensi dell'articolo 42 non siano in grado di assolutamente adempiere i doveri inerenti alla patria potestà o alla tutela legale, per il periodo di tempo in cui dura tale impossibilità.

(Approvato).

Art. 19.

Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore, il giudice delle tutele può, anche su istanza del Comitato provinciale, sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato medesimo o di alcuno degli enti predetti.

(Approvato).

Art. 20.

Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad uno degli istituti nazionali od enti da questi dipendenti, ovvero collocato in una delle pubbliche istituzioni di cui nell'articolo 30.

Le persone suddette possono sempre fare istanza che l'orfano sia ad esse restituito.

Il giudice delle tutele decide sulle domande, avuto riguardo all'interesse del minore.

(Approvato).

Art. 21.

Se non si può costituire il consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti od affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il consiglio non funziona, il Comitato provinciale potrà incaricare della tutela gli Istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.

(Approvato).

Art. 22.

Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al consiglio di famiglia o di tutela la esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci, per una delle cause indicate

negli articoli 268 (nn. 2. e 3) e 269 del Codice civile, ed ha diritto di fare il reclamo, previsto nell'articolo 271 del Codice stesso, davanti al giudice delle tutele.

Può provocare la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela a termine dell'art. 257 del Codice civile quando ciò sia richiesto nell'interesse morale o materiale del minore od interdetto.

(Approvato).

Art. 23.

Le donne possono assumere gli uffici tutelari e se maritate non hanno bisogno di autorizzazione.

(Approvato).

Art. 24.

Il Comitato provinciale, gli istituti nazionali e gli enti da questi dipendenti e gli enti indicati nell'articolo 12, quando assumano la tutela di un orfano, a norma delle precedenti disposizioni, la esercitano nel modo previsto dall'articolo 262 del Codice civile.

Il comitato provinciale deve di regola delegare le funzioni di tutela in conformità a quanto è stabilito negli articoli 11 lettera d, e 14.

Nell'avviamento degli orfani, sottoposti alla sua tutela, ad una professione od arte, e nella scelta del luogo di educazione, si terrà conto della volontà dell'orfano, quando abbia compiuto i dieci anni di età, giusta l'articolo 278 del codice civile, nonchè della condizione sociale del padre.

Il Comitato può anche provocare la costituzione del consiglio di famiglia o di tutela e la nomina del tutore, osservando le forme e le norme prescritte dalla sezione 2.^a alla 7.^a del libro 1.^o, titolo IX, Codice civile, salvo le modificazioni di cui appresso.

Il consiglio di famiglia o di tutela e la sede della tutela possono costituirsi nel mandamento ove risieda l'ente o la persona delegata ad esercitarla o trovarsi il minore. Il consiglio, quando la costituzione è provocata dal Comitato provinciale, può essere composto di soli due consulenti, i quali, nel caso del capoverso dell'articolo 253 del Codice civile, possono essere scelti

fra le persone che particolarmente si occupano dell'assistenza dell'infanzia.

Quando vi siano più orfani può essere nominato anche più di un tutore se non vi è un patrimonio da amministrare, specialmente se gli orfani dimorino in luoghi diversi.

I tutori nominati a norma del 2° comma di questo articolo debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione, con un elenco di tutti gli atti compiuti e con una copia degli stati depositati presso le preture ai termini dell'articolo 303 Codice civile.

(Approvato).

Art. 25.

Colui che domanda il passaporto deve unire agli atti un certificato del sindaco del suo domicilio che attesti che non ha in consegna orfani minorenni, oppure la dichiarazione del Comitato provinciale che fu provveduto convenientemente alla condizione degli orfani minorenni che rimangono nel Regno.

(Approvato).

Art. 26.

La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta la indennità a suo favore disposta coll'articolo 1° del decreto luogotenenziale in data 12 novembre 1916, e che prima del matrimonio, a termine dell'articolo 237 del Codice civile, deve far convocare il consiglio di famiglia, dà pure avviso al Comitato provinciale del matrimonio stesso.

Il consiglio di famiglia, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre o può affidarne la esazione ed erogazione al Comitato provinciale o ad alcuno degli enti indicati negli articoli 12 e 13 o alla persona incaricata dell'educazione del minorenni.

La vedova per ottenere la liquidazione della indennità dalla Corte dei conti dovrà unire un certificato che attesti la seguita convocazione del consiglio di famiglia e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

La madre che ha la tutela legale, dà uguale avviso al Comitato provinciale e fa convocare allo stesso scopo il consiglio di tutela.

Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice delle tutele il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

(Approvato).

Art. 27.

Se il genitore è privato in tutto od in parte dell'esercizio della patria potestà o non provvede in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre alla educazione dell'orfano, il giudice delle tutele potrà stabilire la quota che spetta al figlio sulla pensione, anche in misura maggiore di quella stabilita dall'articolo 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 ed ordinare che sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o da alcuno degli enti indicati agli articoli 12 e 13, a vantaggio degli orfani.

Il giudice delle tutele potrà, in caso che l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare direttamente il pagamento, a favore di questo, della quota che a termine del precedente comma, oppure del citato articolo 106, può spettare al figlio.

Lo stesso provvedimento il giudice delle tutele può adottare in caso di tutela.

Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a mente dell'art. 138 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 28.

Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra orfani della guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati contemplati nel libro II, titolo VIII, capo I, III, VII; titolo IX, capo V e VI, o per una delle contravvenzioni contemplate nel libro III, titolo I, capo VII, titolo III, capo II e III del Codice penale, il Pubblico Ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale proverà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

(Approvato).

Art. 29:

Le norme degli articoli precedenti che regolano la tutela, si estendono alla curatela in quanto siano applicabili.

(Approvato).

CAPO IV.

Dei mezzi per esercitare l'assistenza.

Art. 30:

Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed all'assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorchè gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

Gli orfani della guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano.

(Approvato).

Art. 31.

Presso il Ministero dell'interno è costituito un fondo a favore degli orfani di guerra.

Contribuiscono a formare detto fondo:

a) gli stanziamenti che saranno iscritti in ciascun anno nel bilancio del Ministero dell'interno;

b) le somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere di tutto il Regno e non destinate a speciali enti od istituti;

c) le somme destinate ad enti aventi il medesimo scopo, che non abbiano potuto funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del ministro dell'interno sentito il Comitato nazionale;

d) i proventi di cui all'articolo 35.

(Approvato).

Art. 32.

Al conseguimento dei fini indicati nella presente legge i Comitati provinciali provvedono:

a) colle somme che saranno loro distribuite dal Comitato nazionale sul fondo a favore degli orfani di cui all'articolo precedente;

b) con le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani giusta quanto è disposto negli articoli 26 e 27. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e la educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

c) coi fondi raccolti per pubbliche oblazioni a favore in genere degli orfani di guerra della provincia e con quelli di enti che, costituiti allo scopo di prestare assistenza ai figli od orfani di militari della provincia, non abbiano ancora potuto funzionare per insufficienza di mezzi.

La devoluzione di tali somme ai Comitati provinciali sarà ordinata con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale;

d) coi lasciti, con le donazioni, con le sovvenzioni di opere pie e di altri istituti disposti in genere a favore degli orfani di guerra della provincia;

e) coi proventi di cui all'articolo 33;

f) coll'importo delle pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento da compilarsi a mente dell'art. 44.

(Approvato).

Art. 33.

Con l'entrata in vigore della presente legge il reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sarà esclusivamente devoluto all'assistenza degli orfani della guerra. Però rimane fermo l'obbligo di provvedere coi redditi predetti ai fini di cui nel suddetto decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 e per l'infanzia abbandonata.

La destinazione del reddito e dei fondi, di cui sopra, andrà a favore di tutti gli orfani della guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelli fra gli

orfani stessi che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicitare la loro beneficenza.

I prefetti accerteranno le somme dovute per i titoli suddetti e disporranno che da parte delle istituzioni pubbliche di beneficenza siano versate nella cassa del Comitato provinciale.

Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà alla loro prima destinazione.

Contro i provvedimenti dei prefetti, adottati in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Re in via straordinaria a mente dell'art. 12, n. 4, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato.

Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento, e per i provvedimenti già eseguiti in base al decreto luogotenenziale sopracitato dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano fermi gli effetti dei decreti prefettizi emanati prima della pubblicazione della presente legge per le somme già versate per gli scopi del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.

(Approvato).

Art. 34.

Le Congregazioni di carità delle città con una popolazione superiore a 200 mila abitanti, le quali per effetto della presente legge o per altra causa, possano dedicare il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire all'assistenza degli orfani di guerra, ai sensi dell'articolo 1, comma 1° e 2°, del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, saranno dai Comitati provinciali autorizzate alla erogazione diretta di tale reddito per la creazione di nuovi istituti, o per l'integrazione di istituti già esistenti, o negli altri modi determinati dagli articoli 16 e 30 della presente legge a favore degli orfani della provincia. Contro il provvedimento dei Comitati provinciali è data facoltà di ricorso al Comitato nazionale.

(Approvato).

Art. 35.

Sono devoluti al Fondo a favore degli orfani della guerra indicato all'articolo 31 i proventi di qualsiasi pubblicità che, sotto qualunque forma, si trovi già istituita o possa istituirsi dalle singole Amministrazioni governative in locali di loro pertinenza o su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni medesime. Rimangono ferme per l'azienda delle Ferrovie dello Stato le disposizioni della legge 19 luglio 1913, n. 641, a favore dell'Opera di previdenza per il personale.

(Approvato).

CAPO V.

Disposizioni generali.

Art. 36.

Finchè non sia altrimenti disposto, nelle assunzioni a pubblici impieghi, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano della guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

La preferenza e la precedenza indicate nei due primi comma prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi della guerra.

(Approvato).

Art. 37.

Con le modalità da stabilirsi con decreto Reale, potranno essere estese a favore degli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche consentite dagli articoli 402 e 409 e seguenti del testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261.

(Approvato).

Art. 38.

Le donne possono far parte del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni di vigilanza comunale e possono essere incaricate delle funzioni ispettive.

(Approvato).

Art. 39.

I bilanci e i conti dei Comitati provinciali saranno approvati con decreto del ministro dell'interno.

Per quanto riguarda i conti consuntivi è dato appello alla Corte dei conti contro il decreto del ministro, secondo le norme che saranno emanate col regolamento.

(Approvato).

Art. 40.

Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra sono scritti in carta libera ed esenti da qualunque tassa.

Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete di diritto alla difesa degli orfani il gratuito patrocinio.

(Approvato).

Art. 41.

Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale, della Commissione comunale di vigilanza, di ispettore sono gratuite.

Agli ispettori e alle ispettrici verranno rimborsate le spese di viaggio e di dimora.

(Approvato).

Art. 42.

Le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni od a infermità incontrate per servizio di guerra o, comunque, per un fatto di guerra, purchè concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Il regolamento di cui all'art. 44 ne stabilisce le modalità.

(Approvato).

Art. 43.

È derogato a qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge, la quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 44.

Il Governo del Re, nell'emanare il regolamento per la esecuzione della presente legge,

è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a stabilire:

i casi nei quali l'assistenza può essere accordata a coloro che in dipendenza della guerra hanno perduta la persona che ne era il necessario e principale sostegno;

le norme pel funzionamento del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle Commissioni comunali di vigilanza, e di quelle per i ricorsi;

le norme per il servizio d'ispezione;

le norme per la riscossione dei redditi di cui all'art. 33;

gli obblighi per l'ufficiale dello Stato civile, per i tutori e per le altre persone di cui all'articolo 252 del Codice civile di denunziare la esistenza degli orfani di guerra, nonchè di riferire sulla loro educazione, e le penalità in caso d'inadempimento da contenersi nei limiti indicati nell'articolo 404 del Codice stesso;

le disposizioni per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra di italiani che risiedevano all'estero e che si trovino essi stessi all'estero.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, D'AYALA VALVA di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE BLASERNA

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone.

Bergamasco, Bertetti, Bianchi, Blaserna,

Bodio, Brandolin.

Calabria, Capotorto, Casalini, Cassis, Cava

sola, Cefaly, Chimirri, Colonna Fabrizio, Conti, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, D'Avola Valva, De Novellis, De Riseis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Terranova, Dorigo, Durante.

Fadda, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Franchetti, Franca Nava.

Garofalo, Giardino, Giordano Apostoli, Giunti, Guala, Gualterio, Gui, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Luciani.

Malvano, Marchiafava, Martinez, Massarucci, Mazza, Mazzoni, Mele, Monteverde.

Pasolini, Passerini Angelo, Podotti, Petrella, Pini, Placido, Podestà, Polacco, Ponza, Porro, Presbitero.

Ridola.

Salvarezza, San Martino, Schupfer, Scialoja, Sili, Sinibaldi, Sormani, Soulier, Spingardi.

Tami, Tanari, Tittoni Romolo, Tommasini, Torlonia, Torrighiani Filippo, Torrighiani Luigi.

Valli, Venosta, Villa.

Wollenborg.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli orfani della guerra ».

Senatori votanti	83
Favorevoli	78
Contrari	5

Il Senato approva.

Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 15 si terrà riunione degli Uffici ed alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interpellanza del senatore Franchetti al ministro della pubblica istruzione intorno ai lavori che il Governo intende fare eseguire nel palazzo Chigi recentemente comprato dallo Stato.

II. Interpellanza del senatore Durante al ministro dell'interno per sapere se è vero che il

regolamento modifica le disposizioni dell'art. 1 della legge per gl'invalidi della guerra.

III. Discussione del seguente disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura » (N. 360).

La seduta pubblica è sciolta (ore 16.55).

Il Senato si raduna in Comitato segreto per l'esame del suo bilancio interno.

Risposte scritte ad interrogazioni.

FRACASSI. — *Ai ministri delle poste e dei telegrafi e della guerra.* — « Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle poste e telegrafi e della guerra, per sapere se non credano doveroso ristabilire senza ritardo il servizio dei pacchi postali per i combattenti al fronte, anche se fosse necessario per ciò sospendere il servizio stesso in tutto il Regno per la popolazione civile, la quale accoglierebbe certo senza protesta un provvedimento che rappresenta per essa una minima privazione per risparmiare un grave sacrificio a chi combatte per la difesa della Patria ».

RISPOSTE. — « In seguito alle disposizioni recentemente adottate per l'aumento del personale addetto agli uffici della posta militare si prevede che entro il mese corrente potrà essere, con tutta probabilità, ristabilito il servizio dei pacchi postali per l'esercito mobilitato.

« Una eventuale restrizione nel servizio dei pacchi postali nel Regno non consentirebbe di sollecitare il ripristino del servizio per i militari combattenti, per il quale richiedesi soltanto la disponibilità del necessario personale postale militare.

« Il Ministro
« GIARDINO ».

« Mi onoro di rispondere all'interrogazione formulata dall'onorevole senatore Fracassi in punto alla sospensione del servizio dei pacchi postali in zona di guerra.

« La sospensione del servizio dei pacchi postali per i militari combattenti fu disposta in seguito ad ordine dell'Intendenza generale del

Regio esercito e fu motivata dalla necessità di non pregiudicare con trasporti di oggetti ingombranti la celerità dell'avviamento delle corrispondenze epistolari, la cui importanza è certamente, dal punto di vista morale, ben superiore a quella dei pacchi.

« Del resto tale sospensione ha carattere temporaneo e quindi si ha ragione di credere che, appena le condizioni logistiche lo permetteranno, sarà revocata.

« La proposta di sospendere il servizio dei pacchi in tutto il Regno, oltre ad essere nociva al commercio, non gioverebbe allo scopo cui tende l'onorevole interrogante, in quanto che, come si è accennato, le difficoltà di cir-

colazione si sono manifestate nel territorio della zona di operazioni, non nel paese.

« Il Ministro

« FERA ».

AVVERTENZA

Nel resoconto ufficiale della tornata del 21 giugno 1917, a pagina 3490 colonna prima, riga 42, discorso del senatore Pedotti, aggiungere dopo le parole: « il vincitore di quella battaglia », queste altre: « e finalmente Levi Ulderico, ufficiale di cavalleria ».

Licenziato per la stampa il 16 luglio 1917 (ore 10)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.